



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 novembre 2009 (27.11)
(OR. en, pl)**

13815/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0084 (CNS)**

**AGRI 401
AGRIFIN 81**

NOTA PUNTO "A"

del: Segretariato generale

al: Consiglio

n. doc. prec.: 13074/2/09 REV 2

n. prop. Com: 11548/09 - COM(2009) 321 defin.

Oggetto: Adozione del regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003
(correzioni allo stato di salute)

1. Il 30 giugno 2009 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 .
2. Il regolamento deve essere adottato in virtù dell'articolo 37 del trattato CE.

3. Dopo la riunione del 9 novembre 2009, il Il Comitato speciale Agricoltura ha approvato il testo giuridico e ha convenuto di trasmetterlo ai Giuristi-Linguisti per la messa a punto affinché il Consiglio possa adottarlo il più presto possibile. La Repubblica Ceca ha annunciato che intende votare contro e la Slovacchia che intende astenersi, mentre la Polonia e il Regno Unito presenteranno le dichiarazioni allegate da iscrivere nel verbale del Consiglio.
4. Il Parlamento europeo ha emesso il suo parere il 17 settembre 2009.
5. Si invita pertanto il Consiglio ad adottare a maggioranza qualificata, tra i punti "A" di una delle prossime sessioni, il regolamento quale figura nel documento 13826/09¹.

¹ Sarà diffuso dopo la revisione da parte dei Giuristi-Linguisti.

Dichiarazione della Polonia da iscrivere a verbale del Consiglio

Dichiarazione della Polonia sulla modifica dell'articolo 131, paragrafo 1 del regolamento (CE) del Consiglio n. 73/2009.

La Polonia tiene a sottolineare che tutti i regolamenti adottati nell'ambito della politica agricola comune devono garantire a ciascuno Stato membro lo stesso accesso ai vari strumenti di tale politica, a prescindere dal regime applicato in materia di pagamenti diretti. Pertanto la Polonia ringrazia la presidenza per la proposta di modificare l'articolo 131, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (doc. 13074/2/09 rev 2).

Al tempo stesso la Polonia continua a ritenere che, in considerazione del fatto che la crisi economica ha colpito anche settori agricoli diversi da quello lattiero-caseario, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di modificare precedenti decisioni relative ai programmi di sostegno di cui all'articolo 68. Occorrerebbe pertanto prorogare il termine di presentazione alla Commissione europea dei programmi di sostegno specifico non solo per il settore lattiero-caseario, ma per tutti i programmi di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettere da a) a c). La Polonia non vuole modificare le decisioni risultanti dall'esame dello stato di salute ma desidera solo prolungare il periodo per la presentazione di programmi di sostegno specifico, tenuto conto delle nuove circostanze.

Dichiarazione del Regno Unito da iscrivere a verbale del Consiglio

Per offrire sicurezza agli agricoltori e alle agenzie di pagamento, il Regno Unito è disposto a sostenere l'adozione della proposta in oggetto. Il Regno Unito continua tuttavia a ritenere che, come confermato dalla sentenza della Corte di giustizia della CE nella causa C-428/07 [Horvath], non sia necessaria una disposizione giuridica specifica per consentire a uno Stato membro di attuare normative comunitarie in modo diverso nelle varie regioni. Secondo il Regno Unito le modifiche degli articoli 51 e 67 del regolamento del Consiglio (CE) n. 73/2009 non sono pertanto necessarie per conseguire l'obiettivo ricercato.